

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE [legge delega] (bozza)

Reddito di base- Riduzione delle forme contrattuali- Salario orario minimo

I lavoratori precari legali in Italia sono 4-5 milioni, giovani tra 18 e 40 anni, ai quali sono necessari aggiungere 3,5 milioni di lavoratori che lavorano nell'economia sommersa illegale (nera) e criminale.

Questa proposta di legge si occupa dei primi, mentre un'altra proposta tratta il problema dell'economia illegale. I precari, i cui contratti di lavoro sono regolati dalle leggi Treu, Biagi e modifiche successive, chiamati "generazione 500 euro", se non s'interviene modificando profondamente le norme contrattuali e introducendo un Reddito Minimo Garantito al di sopra del tetto di povertà, approvato con legge dello Stato, diventano una generazione senza futuro e senza speranze di vita familiare e sociale. I più preparati sono cervelli migranti in giro per il mondo (ricercatori, managers, imprenditori, artisti ecc) destinati a formarsi nelle università più prestigiose, nelle scuole specializzate di tutte le discipline e a restare all'estero. Con la conseguenza drammatica di impoverire ricerca, università, aziende del paese e di sottrarre una parte di loro anche all'impegno nella politica e nelle istituzioni. Persistendo le attuali situazioni il futuro diventa ancora più disastroso se si pensa che le famiglie che oggi funzionano da ammortizzatori sociali, per ragioni biologiche, domani non ci saranno più e le pensioni medie si attesteranno sui 400 euro al mese. È evidente che, soprattutto per i collaboratori (prima co.co.co. e poi co.co.pro.) che hanno cominciato nel 1996, quando fu istituita la speciale gestione presso l'Inps, e che non riescono a trovare un posto fisso il futuro riserva una pensione da fame. Nei primi anni della gestione, infatti, ai parasubordinati senza altra copertura previdenziale pubblica si applicava un'aliquota contributiva del 10-12%, poi salita gradualmente fino al 26,72% in vigore dal primo gennaio 2010. Essendo i redditi di questa categoria di lavoratori generalmente bassi e discontinui (tra un contratto e l'altro passano mesi) è evidente che col metodo contributivo, integralmente applicato a tutti coloro che hanno cominciato a lavorare dopo la riforma Dini, sarà difficile maturare una pensione superiore all'assegno sociale (411 euro al mese). Nel frattempo, però, il paradosso è che con i contributi che i parasubordinati versano al loro fondo Inps, in attivo di oltre otto miliardi (perché finora incassa solo ed eroga pochissime prestazioni) si pagano le pensioni alle categorie che non ce la farebbero con i soli versamenti dei loro iscritti, dai dirigenti d'azienda ai lavoratori degli ex fondi speciali: telefonici, elettrici, trasporti. Le cose andranno meglio per i parasubordinati che hanno cominciato a lavorare in questi ultimi anni (l'aliquota era per esempio salita già al 23,5% nel 2007), ma la possibilità di raggiungere una pensione dignitosa dipende fondamentalmente dal reddito percepito durante gli anni di lavoro e dalla sua continuità, per cui le più svantaggiate saranno le donne. In ogni caso, l'assegno sarà in proporzione sempre inferiore a quello di un lavoratore dipendente, che paga il 33% di contributi.

Il problema è davvero serio per chi non riesce ad uscire dalla precarietà e la crisi aggrava il fenomeno. Il vicedirettore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in un recente intervento al convegno di Genova della Confindustria ha osservato che «solo un quarto circa dei giovani tra 25 e 34 anni occupati nel 2008 con un contratto a tempo determinato o di collaborazione aveva trovato dopo 12 mesi un lavoro a tempo indeterminato o era occupato come lavoratore autonomo, mentre oltre un quinto era transitato verso la disoccupazione o era uscito dal mercato del lavoro».

La situazione è di tale gravità che l'INPS ha chiuso i dati nei cassetti perché, a detta del Presidente Antonio Mastropasqua: "Se dovessimo dare la simulazione della pensione ai parasubordinati, rischieremmo un sommovimento sociale". Le simulazioni però le ha fatte l'ufficio Studi della CGIL e i dati sono i seguenti: per un lavoratore che ha iniziato nel 1996, va in pensione a 65 anni, dopo 40 anni di contribuzione, tenuto conto che sarà passato da un contratto di collaborazione a un altro perdendo, almeno un mese all'anno, la pensione sarà uguale al 41% dell'ultimo reddito e cioè 508 euro al mese. Per chi ha cominciato a lavorare nel 2010, quando i contributi erano più alti, la pensione sarà uguale al 48,5% dell'ultimo reddito e cioè 601 euro al mese. E siamo di fronte a ipotesi di lavoro continuativo con perdita di un mese all'anno. Casi non certo frequenti.

Flessicurezza o Flexicurity

Il Libro Verde della Commissione europea del 2006 vede nei contratti atipici non solo il mezzo che hanno le imprese di adeguarsi rapidamente all'evoluzione delle scelte dei consumatori e delle tecnologie, ma persino un vantaggio per i lavoratori, che avrebbero maggiori opzioni per quanto riguarda l'organizzazione dell'orario di lavoro, le possibilità di carriera, l'equilibrio familiare e professionale, la formazione, e che sarebbero in tal modo incentivati ad una maggiore responsabilità personale (Mariella Magnani- Prof Diritto del lavoro- Università Pavia - Giuffrè editore 2009). Quindi, uno strumento di inclusione sociale, ma ad una condizione, che il problema della protezione sociale dei lavoratori vada accompagnato dall'integrazione del reddito e dalla conseguente copertura previdenziale. Solo così si può parlare di Flessibilità e Sicurezza, in un legame inscindibile. In caso contrario la flessibilità diventa precarietà senza alcun vincolo e la sicurezza certezza di impoverimento economico, sociale ed esistenziale dei lavoratori.

Il libro verde, d'altronde, è scaturito da precise decisioni politiche della Commissione e del Consiglio dell'Unione Europea i quali hanno riconosciuto per il triennio 2005-2008, all'interno degli orientamenti per l'occupazione, la necessità di "favorire al tempo stesso flessibilità e sicurezza per l'occupazione" (Consiglio Dell'Unione Europea, decisione del consiglio sugli orientamenti per la politica degli stati membri a favore dell'occupazione, n.2005/600/CE, 12 Luglio 2005), orientamento n.21. "La flessicurezza è poi consacrata, proprio dal Libro Verde del 2006, come il faro delle politiche comunitarie in materia di lavoro. E senza neppure attendere gli esiti della consultazione pubblica sul medesimo, l'obiettivo è definitivamente sancito dalla Comunicazione della Commissione Europea del 27 Giugno 2007, "verso principi comuni di flessicurezza: posti di lavoro più numerosi e migliori garanzie alla flessibilità e sicurezza". (Mariella Mariani). Insomma, la flessibilità del lavoro e dei contratti deve trovare una contropartita nella certezza del reddito che per essere tale deve essere sancita con legge dello Stato.

1. Reddito garantito: è attribuito a chiunque perda il lavoro per risoluzione del contratto, licenziamento, cessazione di missione interinale, cessazione di progetto parasubordinato o si trovi ad affrontare la cessazione del flusso di reddito associata ad un'attività lavorativa di qualunque tipo o che pur avendo condizioni di stabilità di lavoro, percepisca un reddito al di sotto della soglia di povertà relativa. Il reddito garantito è destinato ai residenti italiani e stranieri ed è rivalutato annualmente sulla base degli indici del costo della vita per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevati dall'ISTAT e riconosciuto anche ai soggetti titolari di pensioni sociali e minime.

2. Stime sui costi

Utilizzando i dati della Caritas- fondazione Zancan e di Bankitalia, per garantire un reddito minimo pari alla soglia di povertà relativa, considerati 8.380.000 i poveri relativi e il reddito di 7.200 euro anno, 600 euro mese, la spesa complessiva sarebbe di 20 miliardi di euro. Questo perché a circa tre milioni sarebbe necessario integrare il 10% del totale, a tre milioni di poveri assoluti con un reddito di 2310 euro anno l'integrazione sarebbe di 4890 euro e agli altri 2.300.000 cifre intermedie.

Se, invece si vuole introdurre un reddito minimo garantito superiore del 20 per cento alla soglia di povertà relativa e cioè 720 euro mensili per una cifra annuale di 8640 euro, il costo complessivo, sempre secondo i dati Caritas sarebbe di 34 miliardi di euro circa.

Noi riteniamo che il reddito minimo debba aggirarsi attorno ai 900 - 1000 euro al mese in relazione al costo della vita che cambia da regione a regione per cui la facoltà di integrazione, in un'organizzazione federale dello Stato, è demandata alle singole regioni che utilizzando gli osservatori riescono a decidere con cognizione di causa. In ogni caso facendo i conti riferiti alla soglia di povertà relativa indicata dalla commissione sull'esclusione sociale, coordinata da Marco Revelli, aumentando del 20 % su base nazionale la soglia, ferme restando le possibili integrazioni regionali e detraendo quanto lo Stato nelle sue varie articolazioni spende oggi, l'introduzione di un reddito minimo garantito, sarebbe possibile. Infatti, scrive il prof. Andrea Fumagalli: " l'attuale sistema di Welfare relativamente al sostegno diretto del reddito vede una contribuzione totale dell'INPS pari a 12 miliardi di euro, risultato ottenuto sommando il sussidio di disoccupazione, indennità di mobilità e cassa integrazione (al netto di quella in deroga). Il bilancio dello Stato, invece, contribuisce in modo diretto per una cifra pari a 22 miliardi. Arriviamo così a una somma complessiva di 34 miliardi di euro". (Andrea Fumagalli - Università di Pavia -Quaderni di San Precario- 2010), pari a 1,9% del PIL a fronte di una spesa pubblica a sostegno diretto del reddito che negli altri paesi europei è compresa tra 2,1% e 2,5 % del PIL.

Inoltre, la separazione tra assistenza e previdenza, la razionalizzazione della spesa oggi suddivisa tra bilancio Statale e bilancio INPS e molti assessorati regionali, provinciali e comunali, comporterebbe contenimenti di spesa di non trascurabile entità.

La legge che presentiamo introduce il Reddito minimo garantito, erogato dalle Casse Regionali per il Reddito, appositamente costituite, sulla base dei seguenti criteri: Ripartizione della spesa tra Stato e Regioni a seguito di un accordo in seno alla Conferenza Stato- Regioni e nella Commissione per il Federalismo Fiscale;

A. Costituzione di un bilancio autonomo di Welfare Regionale come auspicato dalla legge 328 del 2000 (legge quadro di riforma del welfare locale);
B. Istituzione dell'apposito Osservatorio previsto dall'articolo 8 della legge 8 Novembre 2000 N.328 con il compito di studiare la fiscalità regionale e le misure necessarie per finanziare attraverso la Cassa Regionale la quota parte del Reddito Garantito a carico delle regioni, i servizi collegati quali: maternità consapevole, cultura e formazione, casa e affitto sociale, trasporti ecc.;

C. Consultazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative e di una rappresentanza dei lavoratori precari;

D. Entro un anno dalla pubblicazione della Legge il Governo e le Regioni sono delegati ad approvare gli strumenti legislativi e amministrativi necessari alla sua attuazione concreta.

3. Salario Minimo: è istituito il salario minimo di almeno 10 euro lordi l'ora, con maggiorazioni per le ore supplementari e straordinarie da applicare a tutte le prestazioni lavorative non contrattualizzate e a tutti i contratti precari per i quali non esiste a livello contrattuale la definizione di uno stipendio- salario mensile continuativo, lavoratore occasionale, stage, co.co.co., a progetto, interinale, apprendista a termine, stagionale. A prescindere dall'attività svolta la prestazione è pagata con una cifra che non può essere inferiore ai 10 euro all'ora.

Chi ha un contratto continuativo (a tempo pieno o a tempo ridotto) percepisce un salario mensile (non orario) che è contrattualizzato sulla base degli accordi sindacali esistenti.

4. Riduzione delle forme contrattuali.

La legge prevede la riduzione a 4 delle diverse tipologie contrattuali oggi esistenti: Part time a tempo determinato e indeterminato, Full time a tempo determinato e indeterminato.

Questo perché le 4 tipologie sono in grado di accogliere la stragrande maggioranza dei rapporti di lavoro possibili.

Nella stessa azienda sono possibili solo due contratti a tempo determinato nell'arco di due anni, dopo di che scatta l'assunzione a tempo indeterminato regolata dallo Statuto dei lavoratori.

Per chi non vuole timbrare il cartellino e ha competenze tecniche e/o culturali specifiche è possibile unicamente il contratto d'opera e consulenza di durata non inferiore ai 6 mesi e con cassa previdenziale a cui deve essere possibile accedere anche senza alcun periodo di lavoro dipendente.

5. Delega al governo. Il governo è delegato ad approvare, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, entro 1 anno dall'approvazione della presente legge, uno o più decreti legislativi per:

a) Indicare i destinatari beneficiari della legge,

b) Le modalità di accesso alle agevolazioni;

c) Le sanzioni per i datori di lavoro che non attestano correttamente l'esistenza del rapporto di lavoro intercorrente con i soggetti che fruiscono dei benefici previsti dalla legge e/o modificano l'importo della retribuzione percepita dai beneficiari della presente legge;

d) Le sanzioni per i lavoratori che non dichiarino ogni forma di reddito percepito.